

Avv. Salvatore Barrale  
Via Mezzagno 10  
90031 Belmonte Mezzagno  
tel. 091 8700000  
FAX 091 8700000

COPIA

223/17  
220/17  
1195/17  
Sentenza N  
Rud. Cen N  
Cron N  
Rep N

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in persona dell'Avv. Carolina

Badalamenti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 220/2017 R.G.

COMUNE DI MISILMERI	
★	09 MAG. 2017
PROT. N.	CAT.
FASC. <i>1456</i>	RISP.

tra

Ingrassia Giovanni, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Salvatore Barrale ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Belmonte Mezzagno, via Mandricelli n. 1

- ATTORE -

e

Comune di Misilmeri, in persona del sindaco pro-tempore, con sede in piazza Comitato n. 1860

- CONVENUTO CONTUMACE -

OGGETTO: Risarcimento danni.

All'udienza del 16.03.2017 il procuratore dell'attore concludeva come da verbale di udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del comune di Misilmeri, in persona del sindaco pro tempore, il quale sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

pro: servizi@tribunale.palermo.it

La verifica del sinistro per cui è causa è stata provata nel corso dell'istruttoria.

Infatti, dall'espletata prova testimoniale con il teste Russo Giuseppe è emerso che in data 8.06.2015, intorno alle ore 00.00, Ingrassia Giovanni percorreva, alla guida della propria Alfa Romeo tg. CM552HL la contrada Porcara con direzione Misilmeri, quando, giunto sul ponte sopra il fiume Eleuterio, perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata.

Il teste ha precisato di avere assistito all'evento in quanto seguiva, alla guida della propria auto, quella condotta dall'attore; ha dichiarato che la strada era priva di illuminazione e che l'autoveicolo dell'attore restava bloccata dentro la buca con le due ruote anteriori

Dalla relazione di servizio del 8.06.2015, redatta dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri, è emerso che intorno alle ore 00,25 gli agenti di P.G. si portavano, su segnalazione della centrale operativa, nella contrada Porcara in quanto un'autovettura Alfa Romeo di colore grigio tg. CM552HL si era danneggiata a causa di una buca.

Dalla relazione emerge, altresì, che i carabinieri, giunti sul posto, trovavano l'attore il quale gli riferiva di avere perso il controllo del mezzo a causa di una buca; la relazione, inoltre, elenca i danni al mezzo (braccetto, semiasse e ruota anteriore sinistra) e contiene una dettagliata descrizione della buca: *"la cui profondità misurava cm. 5 circa con una lunghezza pari a cm. 1,40 ed una larghezza di cm 55"*.

Va precisato che dal tenore dell'atto di citazione è emerso che parte attore ha inteso agire nel presente procedimento sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 (cfr. conclusioni).

Giova osservare che è compito del giudice civile qualificare in diritto la domanda e attribuire il *nomen iuris* al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda, in virtù del principio *iura novit curia* e di legalità della decisione giudiziaria riposti nell'art. 113 c.p.c. e l'unico limite a tale potere-dovere è rappresentato dall'impossibilità di modificare i fatti di causa. Occorre stabilire se la fattispecie de qua possa essere ricondotta alla norma di cui all'art. 2043 c.c. o a quella di cui all'art. 2051 c.c..

La giurisprudenza di legittimità, per anni, ha escluso l'applicabilità, in materia, della presunzione di colpevolezza prevista dal disposto dell'art. 2051 c.c. a carico del custode, in considerazione della impossibilità, da parte della P.a. o dell'ente proprietario, di esercitare un adeguato controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, in esse comprese le strade, stante la loro notevole estensione territoriale e la loro utilizzazione da parte della generalità dei cittadini (cfr. Cass. 1982/58; 1985/2319; 1991/803; 1998/12314; 1998/921; 2006/15383), e ha ricondotto la responsabilità della P.a. alla violazione della norma primaria del *neminem laedere*, contenuta nell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 2004/22592; 1997/7062; 1997/5670; 1997/3630; 1995/8823; 1986/5677; 1992/3594).

Tuttavia, per la giurisprudenza più recente, da ritenere ormai consolidata, e condivisa da questo giudicante "La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei

quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni" e ancora: "La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (come nella specie). (Cass. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008; v. anche, tra le altre, Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011 Cass. n. 8157 del 03/04/2009; e Cass. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007; Cfr., Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Cass. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588; Cass. civ., Sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11446; Cass. civ., Sez. 3. 5 agosto 2005 n. 16576; n. 20823/2006; Cass. 1.10.2004, n. 19653; Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).

La domanda va pertanto qualificata quale domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c..

Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Sicchè, l'attore ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Con riferimento all'onere della prova, l'attore ha provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo sul quale si fonda la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (cfr. prova testimoniale dalla quale è emerso che il veicolo restava con le due ruote anteriori nella buca e relazione di servizio dei carabinieri) mentre il convenuto, il quale per liberarsi da

responsabilità avrebbe dovuto provare l'esistenza del caso fortuito ossia di un elemento esterno oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere quel nesso causale purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno, non si è costituito (cfr. Cass. n.. 15389 del 13/07/2011; Cass 27 gennaio 2005 n.1655; Cass.n. 5326/2005, Cass. n. 11264/1995, Cass. n. 1947/1994).

Nella specie non è emersa la sussistenza del caso fortuito né il concorso colposo del conducente.

Pertanto, la domanda va accolta.

Venendo alla liquidazione dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attore, deve evidenziarsi che il preventivo di spesa prodotto non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, in ordine all'ammontare del danno.

Tuttavia, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria, valutate altresì le fotografie depositate dall'attore, che ritraggono il mezzo danneggiato e dalle quali emerge la corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in preventivo e i danni raffigurati nella documentazione fotografica, il preventivo depositato può costituire un'utile base per la valutazione del danno in via equitativa.

Pertanto, alla luce degli elementi raccolti si ritiene di potere liquidare il danno patito dall'attore, in via equitativa, nella somma di €. 700,00 IVA compresa.

Venendo al danno da fermo tecnico, secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso da questo Giudice, *"in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua*



*riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore"*(Cass. 2002, n. 17963).

Pertanto, il convenuto va condannato a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico la somma, liquidata in via equitativa, di € 80,00.

Si liquida, quindi, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 780,00 oltre interessi nella misura legale dal dì del sinistro al soddisfo.

Il comune va quindi condannato a corrispondere all'attore la somma sopra specificata oltre interessi nella misura legale dal giorno dell'evento dannoso alla soddisfazione del credito.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata e disattesa:

- condanna il **Comune di Misilmeri**, in persona del sindaco pro-tempore, a corrispondere a Ingrassia Giovanni la somma di € 780,00 oltre interessi nella misura legale dal dì del sinistro al soddisfo;

- condanna il **Comune di Misilmeri**, in persona del sindaco pro-tempore, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida, in mancanza di nota spese, in Euro 500,00 oltre spese pari a € 43,00 e oltre rimborso forfetario delle spese



generali, I.v.a. e C.a.p. come per legge da distrarsi in favore del procuratore  
antistatario .

Termini Imerese, 23 marzo 2017.

*Il Giudice di pace*

*Avv. Carolina Badalamenti*



30 MAR 2017



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -  
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI  
CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI. DI  
METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL  
PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA ED A  
TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI  
CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE  
RICHIESTI.

SPEDIZIONE ESECUTIVA. CONFORME ALL'  
ORIGINALE. CHE SI RILASCI A RICHIESTA  
DELL'AVV. Solivatore Favero  
PER Supreme Giovanni  
TERMINI IMERESE. 08 APR 2011

At IL CANCELLIERE  
DR.SSA A. CORSO

Riscossi diritti per euro esente  
applicati sulla richiesta

Copia conforme all'originale


Termini Imerese

(DR.SSA A. CORSO)

**Relata di Notifica:** Il sottoscritto Avv. Salvatore Barrale C:F: BRRSVT55S25A764T, nella qualità di difensore del Sig. Ingrassia Giovanni, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Termini Imerese in data 25/01/2016, previa annotazione al cronologico n. 102/2017 del mio registro, ho notificato il superiore atto a mezzo del servizio postale

Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro-tempore e con sede in Piazza Comitato -

Misilmeri.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a vertical line that curves at the bottom.

## Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <[affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)>

A: [salvatorebarrale@pecavv.pa.it](mailto:salvatorebarrale@pecavv.pa.it)

CC:

Ricevuto il: 16/05/2017 11:45 AM

Oggetto: sentenza GdP n. 223/17 - Ingrassia Giovanni.

Priorità: normale

- [Azioni](#) ▾

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [INBOX](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Preg.mo avv. barrale, in relazione alla sentenza in oggetto emarginata, con la presente si chiede cortesemente di voler inviare il riepilogo delle spese al fine di predisporre il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio propedeutico alla adozione del successivo atto di pagamento di quanto disposto dal Giudice. Restando in tale attesa, si porgono distinti saluti. dott. A. Cutrona, Vice Segretario Generale.



Utente: Antonino Cutrona

Area organizzativa:  
082048 (c\_f246)

Versione: 4.14.0

Ufficio: Affari generali ed  
istituzionali (+)

Registro:

[Aiuto](#) [Home](#)  
[Uscita](#)Ruolo: operatore (+)

Protocollo

Ricerca

Assegnazioni

Registri

Rubriche

Posta

Fascicoli

Utente

[Torna all'elenco](#)

**Data:** 16/05/2017 00:00  
**Mittente:** Per conto di: salvatorebarrale@pecavvpa.it  
**Destinatario:** affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: sentenza GdP n. 223/17 - Ingrassia Giovanni.

LE CIFRE DOVUTE SONO SORTE ? 780 + INTERESSI ? 10 totale ? 790 PER QUANTO RIGUARDA GLI ONORARI DISTRATTI A MIO FAVORE ? 500 + 15% EX dm 55/14 + IVA + CPA TOTALE ? 729 + SPESE LIQUIDATE ? 43 + BOLLII SENTENZA ? 31 + NOTIFIAC ? 24 totale onoraRI ? 827 Il 16/05/2017 11:45, Per conto di: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it ha scritto: > Messaggio di posta certificata > Il giorno 16/05/2017 alle ore 11:45:54 (+0200) il messaggio > "sentenza GdP n. 223/17 - Ingrassia Giovanni." è stato inviato da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" > indirizzato a: > salvatorebarrale@pecavvpa.it > Il messaggio originale è incluso in allegato. > Identificativo messaggio: 7456DBFB-07A2-1258-B951-37A17A747FFD@telecompost.it -- STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE BARRALE VIA M. RUTELLI N.38 -90143 PALERMO VIA MANDRICELLI N. 1 - 90031 BELMONTE MEZZAGNO (PA) TEL 091/8728244 - 335/8249587 - FAX 091/8738150 E-MAIL: AVV.BARRALE@LIBERO.IT PEC: SALVATOREBARRALE@PECAVVA.IT

**N. Allegati:**

- 1 [Corpo Messaggio.txt](#)
- 2 [messaggio-originale.eml](#)

780  
10  
790

16/05/2017  
11:45:54  
Ingrassia Giovanni

## Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <[affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it)>

A: [gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it](mailto:gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it)

CC:

Ricevuto il: 08/06/2017 01:56 PM

Oggetto: proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio. Richiesta parere.

Priorità: normale

[DFB Cavallaro.pdf\(254423\)](#)

[DFB ex Sindaco Badami.pdf\(419253\)](#)

[DFB Ingrassia.pdf\(354798\)](#)

[DFB MONDIALPOL SECURITY.pdf\(593851\)](#)

• [Azioni](#) ▾

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [INBOX](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ai fini dell'espressione del parere di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, in allegato alla presente, si inoltrano n. quattro proposte di deliberazione consiliari. Distinti saluti.

Buon giorno,

in allegato si trasmettono quattro pareri firmati digitalmente dal Collegio dei Revisori.

Cordiali saluti

Roberto Rispoli

*Debito* *2017*

# COMUNE DI MISILMERI ( Provincia di Palermo)

\*\*\*\*\*

## COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs n.267/2000, ditta Ingrassia Giovanni

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

#### PREMESSO

Che in data 8 giugno 2017 il responsabile dell’Area 1 – Dott. Antonino Cutrona ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio, formatosi in seguito alla sentenza n.223/2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese

#### ESAMINATE

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dall’Area 1 Affari Generali e istituzionali avente ad oggetto: “ riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lett.a), del TUEL 267/2000, formatosi in seguito alla sentenza n. 223/2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio Ingrassia Giovanni c/Comune di Misilmeri.

La sentenza n.223/2017 emessa dal giudice di Pace di Termini Imerese Ingrassia Giovanni/Comune di Misilmeri acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/05/2017.

#### PRESO ATTO

Che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi non risulta ancora approvato da parte dell’organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che il d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, ha sostituito l’art. 163 del d.lgs.267/2000 (TUEL) che, nel testo modificato - per le parti che interessano - così espressamente dispone:

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

*1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. (Omissis)*

*2. (omissis) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già*

*assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

Che alla luce di ciò è possibile disporre pagamenti per “le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” durante l’esercizio provvisorio, che per tali specifici atti tale evenienza deve avvenire tramite l’adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito. Per le sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell’art 194 del TUEL, (relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio),

Che la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana (Deliberazione n.18 /2016/PAR), si è espressa in merito “alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l’obbligazione nell’ambito della contabilità dell’ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.”

Che in base agli elementi forniti dall’Area I, è stata accertata l’esistenza del del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva e, precisamente

Euro 790.000 per risarcimento danni nei confronti del Signor Ingrassia

Euro 827.00 comprensivi di IVA e cassa per spese legali all’Avv. Barrale ;

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 codice intervento 101103

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell’area

SI ESPRIME – parere favorevole all’approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

**ricorda**, che l’obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente;

**invita** l’ Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall’art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Msilmeri 23 giugno 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI